
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

**Il reclamo depositato con modalità cartacea è inammissibile.
Non applicabile il principio del raggiungimento dello scopo e della
libertà delle forme perché si tratta di "modalità telematica" e non
"forma".**

Il reclamo deve essere depositato con modalità telematica perché è atto endoprocessuale con il corollario della sua inammissibilità in caso di deposito con modalità diverse.

Non risulta pertinente il richiamo al principio di libertà delle forme, di cui all'art. 121 c.p.c., atteso che tale principio si riferisce alla forma degli atti processuali, e non alle modalità di trasmissione all'Ufficio degli stessi.

Il "deposito", infatti, - propriamente inteso - è "un'attività materiale priva di requisito volitivo autonomo"; non può quindi considerarsi un "atto del processo", né ai fini di cui all'art. 121 c.p.c., né ai sensi dell'art. 156 c.p.c. Non a caso, il titolo VI del Codice di Procedura Civile (concernente gli "atti processuali"), non disciplina né menziona in alcun modo il "deposito", non inserendolo nemmeno tra gli "atti di parte" elencati all'art. 125 c.p.c.

N.d.R.

Nel senso del **reclamo da depositare con modalità telematica**, si sono espressi:

- [Tribunale di Ancona, ordinanza del 28.5.2015](#);
- [Tribunale di Torino, sezione terza, ordinanza del 6.3.2015](#).

Nel senso del **reclamo da depositare anche in forma cartacea**, si sono espressi:

- [Tribunale di Asti, sezione prima, ordinanza del 23.3.2015](#).

Per una panoramica completa sulle varie opzioni giurisprudenziali in tema di PCT, si veda SPINA, [Schema: Processo Civile Telematico e costituzione in giudizio alla luce della giurisprudenza](#).

Tribunale di Foggia, sezione seconda, ordinanza del 15.5.2015

...omissis...

Con ricorso depositato in modalità cartacea il 30.01.2015 xxxxxxx ccc proponevano reclamo contro l'ordinanza pronunciata in data 15.01.2015 dal Tribunale di Foggia, all'esito del giudizio possessorio di cui a r.g. n. xxxx/2014 (avviato dagli stessi reclamanti con ricorso datato 2.08.2014).

Con memoria difensiva depositata telematicamente il 2.04.2015 si costituivano xxxxxxxxxxxx eccependo preliminarmente l'inammissibilità del reclamo, perché depositato in forma cartacea, e quindi in violazione dell'art. 16 bis del d.l. 179/2012.

All'udienza del 15.05.2015 i reclamanti depositavano ordinanza del [Tribunale di Asti datata 18.03.2015](#), alle cui motivazioni si riportavano al fine di affermare l'ammissibilità del reclamo cartaceo. I reclamati si riportavano ai propri scritti difensivi. Il Tribunale riservava la decisione. Il reclamo depositato con modalità cartacea è inammissibile.

Ai sensi dell'art. 16 bis d.l. n. 179/2012 (e ss. mod.): "*a decorrere dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici*".

Tale obbligo di deposito con modalità telematica opera, dunque, per gli atti ed i documenti depositati dai "difensori delle parti precedentemente costituite, all'interno dello stesso giudizio. Tanto premesso, ritiene questo Tribunale che la norma in esame si applichi anche per il deposito del "reclamo", in quanto entrambe le parti erano già costituite nella fase precedente, introdotta con l'originario ricorso possessorio.

Ciò, in ragione della natura giuridica del reclamo.

Esso, infatti, non avvia un nuovo ed autonomo giudizio, ma innesta una fase eventuale relativa al medesimo giudizio avviato con il ricorso cautelare. La

decisione maturata al suo esito, inoltre, è passibile di ulteriori modifiche in caso di sopravvenienze nel corso del giudizio di merito. In tal senso, attenta dottrina ha osservato che: *"il legislatore del 1990 ha introdotto il nuovo istituto del reclamo contro i provvedimenti cautelari, configurandolo, più che come una vera e propria impugnazione, come una sorta di prosecuzione del giudizio cautelare unitario; ciò in funzione di una nuova pronuncia nell'esercizio degli stessi poteri da parte di un giudice che è diverso da quello che ha pronunciato il primo provvedimento, solo perché opera in una composizione sempre collegiale per lo più nell'ambito dello stesso ufficio giudiziario; e tutto ciò con l'attribuzione alla nuova pronuncia della portata di sostituirsi alla prima"*.

In tal senso, si è espresso anche il Protocollo del Tribunale di Foggia sul Processo civile telematico del 24.06.2014, secondo il cui articolo 1, *"Nell'incertezza interpretativa del testo normativo di cui all'art. 16 bis, comma 1, d.l. 179/2012, convertito con l. 221/2012, si ritiene concordemente che dopo la data del 30 giugno 2014 non potranno essere depositati in formato telematico gli atti introduttivi dei giudizi; si intende che tra questi non sono compresi i reclami avverso i provvedimenti cautelari, che devono considerarsi come atti endoprocessuali"*. In ragione dell'unitarietà del giudizio cautelare e, dunque, dalla ravvisata natura endoprocessuale del reclamo, non meritano accoglimento le deduzioni svolte dalla parte reclamante, richiamando la pronuncia del [Tribunale di Asti del 23.03.2015](#).

Non risulta, infatti, pertinente il richiamo al principio di libertà delle forme, di cui all'art. 121 c.p.c., atteso che tale principio si riferisce alla forma degli atti processuali, e non alle modalità di trasmissione all'Ufficio degli stessi (come nel caso di specie).

Il *"deposito"*, infatti, - propriamente inteso - è *"un'attività materiale priva di requisito volitivo autonomo"* (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 5160 del 04/03/2009¹). Non può quindi considerarsi un *"atto del processo"*, né ai fini di cui all'art. 121 c.p.c., né ai sensi dell'art. 156 c.p.c. Non a caso, il titolo VI del Codice di Procedura Civile (concernente gli *"atti processuali"*), non disciplina né menziona in alcun modo il *"deposito"*, non inserendolo nemmeno tra gli *"atti di parte"* elencati all'art. 125 c.p.c.

In tale ottica, anche a voler ritenere la *"modalità telematica"* una *"forma"*, imposta per legge, per il *"deposito"* degli atti endoprocessuali, non può trovare applicazione diretta la disciplina di cui all'art. 121 c.p.c., che testualmente riferisce il principio della libertà delle forme ai soli *"atti del processo"*.

¹ N.d.R., la massima, estratta da *Giur. It.*, 2009, 11, 2476 con nota di CONTE, così recita: *atteso che l'attività materiale di deposito degli atti in cancelleria, che è priva di un requisito volitivo autonomo, non deve essere compiuta necessariamente dal difensore o dalla parte che sta in giudizio personalmente, ma può essere realizzata anche da persona da loro incaricata, e che l'ordinamento processuale prevede casi, sia pure speciali, di deposito degli atti in cancelleria mediante invio degli stessi a mezzo posta (art. 134 disp. att. c.p.c. concernente il giudizio di cassazione, e le ipotesi relative al processo tributario e al giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione irrogativi di sanzione amministrativa), non appare compatibile con una valutazione di radicale difformità il deposito realizzato attraverso l'invio dell'atto per mezzo della posta rispetto a quello effettuato mediante consegna diretta al cancelliere. Anche se certamente, al di fuori delle previsioni normative, il deposito potrà prendere efficacia solo dalla data del raggiungimento dello scopo, e cioè dell'(eventuale) concreta e documentata ricezione dell'atto da parte del cancelliere ai fini processuali, e giammai dalla data della spedizione dell'atto, così come invece previsto dalle speciali discipline relative al deposito degli atti processuali a mezzo posta.*

Va esclusa anche un'applicazione analogica della stessa norma, considerando che essa, pur affermando un principio generale, espressamente trova applicazione solo "per gli atti per i quali la legge non richiede forme determinate".

Sicché, anche per questa via, il richiamo della disciplina di cui all'art. 121 c.p.c. risulta non condivisibile, considerato che, nel caso di specie, l'art. 16 bis d.l. n. 179/2012 espressamente prevede, per gli atti delle parti già costituite, l'obbligo del deposito mediante modalità telematica. Del pari, non risulta a monte neppure predicabile un'applicazione analogica dell'art. 156 c.p.c., in ragione della portata eccezionale del suo precetto, testualmente riferito ai soli "atti del processo", e quindi non al "deposito" in sé considerato.

Tanto precisato, avendo il legislatore previsto "l'esclusiva" modalità telematica per il deposito degli atti endoprocessuali, deve ritenersi implicitamente che l'ordinamento giuridico non ammette per tali atti modalità di deposito alternative.

Sicché è dal contenuto implicito della stessa disposizione dell'art. 16 bis d.l. n. 179/2012 che va ricavato il corollario della inammissibilità dei depositi degli atti endoprocessuali effettuati con modalità diverse da quella telematica.

E, del resto, solo attraverso una simile esegesi è possibile dare reale senso normativo all'avverbio "esclusivamente" utilizzato dal legislatore, che finirebbe per risultare privo di valore precettivo nell'ipotesi in cui si ritenesse ad esso prevalente il principio generale della sanatoria per "raggiungimento dello scopo".

Tale interpretazione appare conforme ai principi di certezza del diritto e di ragionevole durata del processo, che hanno ispirato la riforma del processo civile telematico, essendo il deposito telematico funzionale ad un più rapido ed immediato accesso agli atti e documenti del processo, per il giudice e per le parti già costituite.

Va, quindi, dichiarata l'inammissibilità del reclamo depositato in modo difforme dalla modalità esclusivamente prevista dal legislatore.

La novità della questione trattata induce l'odierno collegio a dichiarare integralmente compensate tra le parti del spese relative alla presente fase processuale.

p.q.m.

- Dichiara inammissibile il reclamo depositato con modalità cartacea;
- Compensa integralmente, fra le parti, le spese del giudizio.

Foggia, 15/05/2015

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

ADMAIORA
Editrice